

Comune di Riva Valdobbia (Vercelli)

DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 12.06.2018: MODIFICA AL VIGENTE STATUTO COMUNALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12.06.2018

Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo avente ad oggetto:

MODIFICA AL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Premesso:

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/1991 si è addivenuti all'approvazione ed all'adozione dello Statuto Comunale, predisposto ai sensi della L. 142/90;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/1994 sono state apportate delle modificazioni allo Statuto Comunale, ai sensi dell'art. 33, L. 81/1993;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2004 veniva adeguato lo Statuto Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/08/2004 veniva riapprovato il nuovo testo di Statuto Comunale composto da n. 63 articoli, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti ed importanti normative, ed in particolare la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 che al comma 130 prevede il procedimento di fusione per incorporazione, si ritiene opportuno apportare delle modifiche al vigente Statuto Comunale per rendere più efficace ed agevole tale procedura conformemente anche alle previsioni legislative regionali che ne costituiscono integrazione;

Visto il titolo III – Istituti di partecipazione – capo II – Referendum - articolo 33 – Effetti del Referendum- del vigente Statuto Comunale si propone di inserire il seguente comma 1 bis relativamente al quorum del Referendum consultivo sulle procedure di fusione per incorporazione: *“Per il referendum consultivo relativo alla fusione di comuni e di incorporazione tra comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.”*

Visto l'art. 133 comma 2 della Costituzione Italiana:

“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

Vista la Legge Regionale del 16 gennaio 1973 n. 4 ss.mm.ii. ad oggetto: *“Iniziativa popolare e degli Enti locali e Referendum abrogativo e consultivo”;*

Vista la Legge Regionale n. 51 del 02.12.1992 da ultimo modificata con Legge Regionale n. 26/2015 ad oggetto *“Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali”;*

Visto l'art. 11 – Fusioni di Comuni - della Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012 ad oggetto: *“Disposizioni organiche in materia di enti locali”;*

Visti, in particolare, gli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii ad oggetto rispettivamente “Partecipazione Popolare” e “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni”;

Visto, infine, l’art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267ad oggetto” Statuti Comunali e Provinciali;

PROPONE

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

A. di aggiungere all’art. 33 – Effetti del Referendum - dello Statuto Comunale il seguente comma 1 bis: *“Per il referendum consultivo relativo alla fusione di comuni e di incorporazione tra comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.”*

B. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1 l’art. 33 dello Statuto comunale è così modificato:

Art. 33

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

1 bis. “Per il referendum consultivo relativo alla fusione di comuni e di incorporazione tra comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.”

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

C. Di dare atto che le presenti modifiche statutarie saranno soggette alla pubblicazione di cui all’art. 61 del medesimo Statuto, nonché dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i..

... Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco;

Rilevato che è correlata dal parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18. 08.2000 n. 267;

Presenti n. 07 e votanti n. 07, con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge, avendo ottenuto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta succitata e si che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Il Segretario Comunale
Responsabile del servizio F.F.
Regis Milano Dr. Michele